



COMUNE DI FONTANETTO PO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DEL “BONUS BEBÈ”**

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 09/02/2022

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Fontanetto Po, con il presente Regolamento, istituisce il “*Bonus bebè*”, quale sostegno economico alla natalità, a favore delle famiglie dei nuovi nati residenti all’interno del Comune e da erogare una tantum alla nascita di ogni figlio.
2. Il “*Bonus bebè*” viene istituito sia per dare un aiuto ai genitori ad affrontare i compiti di cura e accudimento correlati alla nascita di un figlio sia per premiare la loro scelta di genitorialità.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

I soggetti legittimati alla presentazione della domanda di erogazione del bonus sono:

- a) indifferentemente uno dei due genitori, nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi;
- b) il genitore con cui il figlio convive, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi;
- c) il genitore con cui il figlio convive, nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità giudiziaria o nel caso di provvedimento di affido condiviso;
- e) il singolo genitore nel caso ci sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale.

Le suddette condizioni devono sussistere alla nascita del bambino e/o del procedimento di adozione.

La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Art. 3 – Requisiti

1. Il bonus è concesso:
 - a) al genitore beneficiario che ne fa richiesta entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla nascita del figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini di legge, all’anagrafe del Comune di Fontanetto Po;
 - b) al genitore beneficiario che ne fa richiesta entro il 31 gennaio dell’anno successivo al provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 marzo 1983 n. 184 – diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 5° anno di età, a condizione che sia stato iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del Comune di Fontanetto Po.
2. Almeno uno dei genitori del medesimo nucleo familiare deve essere cittadino italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno lungo di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98, residente nel Comune di Fontanetto Po alla data di nascita del bambino;
3. L’erogazione del riconoscimento avverrà solo se il nucleo familiare è in regola con i

pagamenti delle imposte comunali e delle entrate comunali di natura patrimoniali e /o dei servizi a domanda individuale.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 – Importo del bonus

L'importo forfettario del bonus è pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) e potrà essere rimodulato annualmente con delibera di Giunta comunale in funzione alle disponibilità di bilancio.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio di Segreteria e pubblicati sul sito internet del Comune.
2. Le domande debitamente sottoscritte debbono essere corredate da copia del documento d'identità e complete di tutte le necessarie ed idonee documentazioni.
3. Le domande per l'assegnazione del bonus bebè devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla nascita del figlio o all'adozione secondo i limiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
4. Per le adozioni il termine di cui al punto 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.
5. L'eventuale diniego della domanda sarà comunicato a mezzo e-mail.

Art. 6 – Cumulabilità

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

Art. 7 – Verifiche e controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del succitato decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.